

BIOERA S.p.A.

In liquidazione

Sede legale Via Palestro n. 6, Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 9.000.125 interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA 03916240371

Relazione Illustrativa dei Liquidatori

Predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Assemblea Ordinaria degli azionisti

14 giugno 2011 - prima convocazione
15 giugno 2011 – seconda convocazione

Signori Azionisti,

su proposta del Collegio dei Liquidatori ed a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 5 maggio 2011, l'assemblea dei soci di Bioera S.p.A. in liquidazione (di seguito **Bioera** o la **Società**) è chiamata a deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente

Ordine del giorno

- (1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- (2) **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente relazione illustrativa è stata redatta in conformità al disposto dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

* * *

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, depositata e messa a disposizione del pubblico, insieme al fascicolo di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nei modi e termini di legge.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio.

Il Collegio dei Liquidatori invita, quindi, l'Assemblea dei soci a deliberare in merito al:

- bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nonché la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione così come redatto e presentato dal Collegio dei Liquidatori;
- prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010 così come redatto e presentato dal Collegio dei Liquidatori.

* * *

Secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il mandato dell'attuale Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. L'Assemblea dei soci è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità previste dall'articolo 25 dello statuto sociale ed alla determinazione del relativo compenso annuale.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è composto da tre membri effettivi e un supplente, nelle persone di:

- Jean Paul Baroni, Presidente del Collegio Sindacale;
- Carlo Polito, Sindaco effettivo;
- Rino Bigliardi, Sindaco effettivo;
- Monia Cascone, Sindaco supplente.

I signori Jean Paul Baroni, Carlo Polito e Monia Cascone sono stati nominati con delibera dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2010, mentre il Sig. Rino Bigliardi è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 4 maggio 2010.

In merito al compenso annuo, l'articolo 25 dello statuto della Società attualmente in vigore dispone che, all'atto della loro nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti ai Sindaci.

Ciò posto, si suggerisce di determinare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, sulla base delle tariffe professionali vigenti dei dottori commercialisti.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che queste sono disciplinate dall'articolo 25 dello statuto attualmente vigente, il quale dispone che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e coloro che già ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme legislative e regolamentari vigenti.

L'articolo 25 dello statuto sociale dispone che la nomina dei Sindaci sia effettuata sulla base di liste secondo le procedure di seguito riportate.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita da Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate, possono presentare una lista di candidati.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

In caso di violazione delle suddette disposizioni non si tiene conto dell'appoggio prestato dal socio in oggetto relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e messe a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (v) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Il Collegio dei Liquidatori invita, quindi, l'Assemblea dei soci a nominare il Collegio Sindacale secondo la procedura del voto di lista, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto, determinandone il relativo compenso, nonché a nominare il Presidente del Collegio Sindacale secondo quanto disposto dal medesimo articolo dello statuto.

Milano, 5 maggio 2011

per il Collegio dei Liquidatori

Il Presidente

